

N. 07/2023 R.G.A.C.C.



## Tribunale Ordinario di Urbino

---

Il Presidente dott. Massimo Di Patria,

nella causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio N. 07/2023 R.G.A.C.C. promossa da [redacted] nei confronti di [redacted]

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22/05/2023;

### OSSERVA

Il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato.

Parte ricorrente ha avanzato richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori.

L'affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentito esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse del minore.

In vero insegna Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022, Rv. 665234 – 01: *“In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”.*<sup>11</sup>

Dunque l'affidamento esclusivo deve essere particolarmente motivato da circostanze concrete e concordanti in relazione non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed alla corrispondente inidoneità educativa dell'altro, con violazioni gravi e manifeste dei doveri posti a carico del genitore dall'art. 147 c.c.

In considerazione della natura sommaria della cognizione riservata a tale sede processuale e per le circostanze riferite dalla ricorrente, si ritiene opportuno disporre il regime di affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente. In particolare, il totale

disinteresse del padre nei confronti dei figli, in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, non costituitosi in giudizio rappresenta circostanza idonea, allo stato, a determinare, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Trib. Ancona Sez. I, 07.03.2022 n. 324), l'opportunità di statuire, in via provvisoria ed urgente, il regime di affidamento esclusivo dei figli alla madre, cui consegue l'assegnazione della casa familiare in conformità al disposto dell'art. 337 septies c.c.

La regolamentazione del diritto di visita del padre avverrà previo accordo con la madre. Nell'eventuale disaccordo tra genitori, appare altresì opportuno disporre l'intervento dei servizi sociali competenti per l'elaborazione di un piano di visita idoneo a consentire la gestione del rapporto padre-figli.

A carico del padre sta il generale dovere di mantenimento dei figli e, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del collocamento prevalente presso la madre e delle condizioni economiche delle parti, deve ritenersi congruo imporre al padre un contributo al mantenimento dei figli e di complessivi Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio) indicizzati secondo ISTAT, da corrispondere alla madre , entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro.

Ogni altro provvedimento deve essere riservato alla fase contenziosa.

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 4 co. 8 l. 898/1970 e ss. mod.

- Dispone l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre;
- Assegna la casa familiare sita in , alla ricorrente, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori e ;
- Pone a carico di un assegno di mantenimento di complessivi Euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo ISTAT, in favore dei figli e , da corrispondere alla madre , entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro;
- Che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa ai servizi sociali competenti per territorio perché provvedano entro due mesi, in caso di disaccordo tra i genitori, all'elaborazione di un programma di visita del padre verso i figli;
- Nomina G.I. il dott. Gianmarco CANTALINI;
- Fissa l'udienza del **21/09/2023** ad ore **12.30** quale udienza ex art. 183 c.p.c. assegnando al ricorrente termine fino a trentacinque giorni prima dell'udienza per

memoria integrativa, ed al convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

- avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

- Onera la ricorrente di notificare la presente ordinanza al convenuto almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi alle parti ed al P.M.

Urbino, 14/06/2023

Il Presidente  
Massimo Di Patria